

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	889
Disegno di legge (Discussione):	
Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3003)	889
PRESIDENTE	889, 890, 894, 895, 896, 898
POLETTO, <i>Relatore</i>	889, 894, 895, 897
LOZZA	890, 892, 896
RESCIGNO	892, 893, 895, 898
BERTOLA	892, 895, 896, 897, 898
FABRIANI	893, 896
SEGNÌ, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	893
	894, 895, 896, 897, 898
MALAGUGINI	895, 898
BIANCHINI LAURA	895, 896
CESSI	896
FRANCESCHINI	896
PIASENTI	897
LAZZATI	897
VETRONE	898

La seduta comincia alle 9,30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Chiesa Tibaldi Mary.

Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento. Quanto alla Commissione interni, alla quale era stato ugualmente richiesto il parere, poiché sono scaduti i termini di tempo previsti dal regolamento, si intende che vi abbia rinunciato.

Il relatore, onorevole Poletto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

POLETTO, *Relatore*. Questo disegno di legge si propone di fissare norme sullo stato giuridico di quel personale insegnante — già tanto numeroso e che purtroppo tende a diventarlo sempre di più — che non appartiene ai ruoli ordinari o ai ruoli transitori delle scuole medie. È naturale — e rispondo ad una domanda che privatamente mi ha posto qualche collega — che tanto i supplenti quanto gli incaricati, in base alle disposizioni di questo disegno di legge, andranno ad occupare quei posti che non sono coperti da insegnanti di ruolo.

Una delle innovazioni principali di questo provvedimento è costituita dalla netta distin-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

zione, finalmente precisata, fra supplente ed incaricato. I supplenti avranno la nomina con validità non superiore ad un anno, sempre contingente e temporanea; essa sarà di competenza dei capi istituto e non più dei provveditori. Gli incaricati avranno una nomina che, in linea di massima, avrà la durata di un triennio, il che offrirà un duplice grande vantaggio al funzionamento della scuola.

Difatti, poiché ogni ciclo di studi, ad eccezione di quello del ginnasio superiore, ha la durata di tre anni, la permanenza di un medesimo insegnante per l'intero ciclo va incontro ad una delle esigenze fondamentali della scuola, rappresentata dalla uniformità del metodo di insegnamento.

Il secondo vantaggio è rappresentato dalla eliminazione del gravissimo inconveniente, sempre giustamente lamentato, consistente nel ritardato inizio della scuola a causa del tempo che ogni anno si perde nell'attesa della nomina del nuovo insegnante. Questo inconveniente ha dato luogo alle più forti lamentele; solo quest'anno esso si è potuto attenuare, sia pure in un numero limitato di scuole. Comunque, continuando col sistema in vigore, l'inconveniente non potrebbe mai essere del tutto eliminato.

A questi due vantaggi fondamentali per la scuola se ne aggiunge uno di pari importanza per gli insegnanti. Costoro, dopo tanti anni di vana aspettativa, vedono per la prima volta realizzato un loro desiderio: una sicura sistemazione per un minimo di tre anni.

So anch'io che il rimedio radicale sarebbe quello di mettere a concorso un numero maggiore di cattedre per immettere nelle scuole professori di ruolo, anziché incaricati; ma è una questione che trascina con sé delle difficoltà che, a quanto sembra, sono per ora insuperabili. Nell'attesa, quindi, di poter mettere a concorso un numero maggiore di cattedre, mi pare che quello proposto dal disegno di legge in discussione sia un ottimo rimedio. D'altra parte, con questo provvedimento si compie un grande passo in avanti a favore di questa categoria, perché non bisogna dimenticare come gli insegnanti non di ruolo siano stati trattati fino ad ora: a cominciare dal mancato pagamento nei periodi di vacanza per finire alla mancanza di uno stato giuridico e di una certa stabilità nell'impiego.

A proposito di quest'ultima questione, sorge però una difficoltà manifestata dal sindacato della scuola media. Il fatto di lasciare un insegnante per tre anni in una medesima sede potrebbe portare un danno, anziché un vantaggio all'insegnante stesso. Perciò io non sa-

rei alieno dal proporre, d'accordo in ciò con gli interessati e con il loro sindacato, una serie concatenata di emendamenti per fissare il principio di una nomina annuale, anziché triennale, ma confermabile automaticamente per altri due anni. Cioè, il professore incaricato viene destinato in una determinata sede per un anno; l'anno successivo vi può essere confermato a meno che quel posto non debba essere occupato da un professore appartenente ai ruoli ordinari o transitori, o a meno che quel posto non sia richiesto da altro professore avente maggiori titoli di lui. Resta però fermo il principio secondo cui il professore incaricato appartiene ad una categoria complementare a quella dei professori di ruolo, naturalmente con tutte quelle precise garanzie sulla nomina, sulle assenze e sui licenziamenti che sono fissate dai singoli articoli del disegno di legge.

Rimangono ancora due questioni in sospeso. Una riguarda la fissazione della data di entrata in vigore di questo disegno di legge, se sarà approvato. La data infatti è stata volutamente lasciata in sospeso perché al momento della redazione del testo non si poteva prevedere per quale anno il provvedimento avrebbe potuto trovare applicazione.

L'altra questione riguarda gli scatti di stipendio; di essa si potrà discutere in sede di esame degli articoli.

Queste sono le osservazioni che si possono fare in linea di massima. Spero che questo disegno di legge raccolga l'unanimità dei suffragi perché ritengo che, nella situazione attuale della scuola media, anche se il provvedimento non si può dire che costituisca l'*optimum*, è certamente quanto di meglio si sia potuto escogitare per conciliare le superiori esigenze di funzionamento della scuola con gli interessi legittimi di coloro i quali alla scuola hanno dato il meglio di se stessi. Vorrei perciò raccomandare vivamente ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, sia pure con le riserve che ho fatte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Il disegno di legge che abbiamo in esame è giunto alla sua definitiva formulazione dopo una lunga elaborazione e dopo lunghe trattative, perché è da anni che la categoria degli insegnanti, attraverso il sindacato unico, pone il problema dello stato giuridico dei professori non di ruolo. Per la verità, il Ministro ha compreso il problema da anni e lo ha discusso in accordo col sindacato da lungo tempo. La discussione però non giun-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

geva a termine a causa di alcune questioni, principalmente quella del trattamento economico, questione felicemente risolta invece per gli altri avventizi col decreto-legge n. 539.

Ora, il disegno di legge che ci è stato presentato è diverso dal progetto che era stato preparato alcuni anni fa, progetto che, secondo alcuni, era già stato presentato al Consiglio dei ministri e, secondo altri, invece si era dovuto fermare al Ministero della pubblica istruzione per ostacoli frapposti dal Ministero del tesoro. Io capisco bene che se il Ministro della pubblica istruzione avesse potuto presentare il primitivo progetto, il problema sarebbe stato risolto completamente. Ma la differenza fra quello, formulato d'accordo fra il Ministero e il sindacato, e questo è veramente grande. Il provvedimento che noi abbiamo davanti, per esempio, stabilisce l'incarico per tre anni, mentre il provvedimento iniziale stabiliva l'incarico a tempo indeterminato.

Ho ascoltato la relazione dell'onorevole Poletto e ho compreso che la linea che si sta approntando con gli emendamenti viene incontro a quelle esigenze che erano state soddisfatte nel primo provvedimento. Ma a noi preme — considerando, in linea di massima, di accettare la formulazione ministeriale, salvo tornare sull'argomento, articolo per articolo — mettere in evidenza che cosa manca al disegno di legge in esame, per vedere se, con la buona volontà del Ministro — buona volontà dimostrata senz'altro nei contatti e nelle discussioni che abbiamo avuti con lui —, e particolarmente con la buona volontà della Commissione, si possa arrivare a risolvere tutte le questioni.

Una delle quali è la seguente: il provvedimento parla di personale insegnante non di ruolo abilitato. La richiesta della categoria e la prima formulazione stessa del provvedimento estendevano i benefici dell'assunzione continuativa al personale laureato avente alcuni anni di servizio e con note di qualifica di « buono » o di « valente ». In tal modo si veniva a dare una certa tranquillità a tanti laureati e ad altrettante famiglie, mentre si venivano ad immettere nell'insegnamento degli insegnanti non abilitati ma aventi particolari note di merito. È vero che stiamo trattando dello stato giuridico dei professori non di ruolo, ma dobbiamo anche tener conto dell'insegnante come uomo e come lavoratore, dobbiamo anche tener conto della funzionalità della scuola. Ed è proprio per ottenere una maggiore funzionalità della scuola che il provvedimento può essere esteso ai laureati aventi particolari requisiti.

Quindi, tenendo presenti queste esigenze accanto a quelle illustrate dal relatore, noi completeremmo il provvedimento e daremmo agli insegnanti ed alla scuola una migliore sistemazione.

Il provvedimento non parla del trattamento economico degli insegnanti né dell'indennità di licenziamento. La prima è una questione veramente importante: senza il trattamento economico, lo stato giuridico non è completo. Per tutte le amministrazioni, aumentando gli anni di servizio, aumenta lo stipendio. Nel progetto primitivo il trattamento economico era disposto in molti articoli ben congegnati e sistemati. Quegli articoli potrebbero essere da noi riportati come emendamenti al provvedimento, specialmente quelli relativi all'indennità di licenziamento, perché non è possibile che un professore incaricato debba aver prestato la sua opera nella scuola per tanti anni e poi non possa avere un'indennità di licenziamento al momento di lasciare la scuola, oppure morendo non possa lasciare alla famiglia una pensione.

Ora, proprio su questo punto la discussione fra sindacato e Ministero è andata avanti per mesi ed anni, e così fra Ministero dell'istruzione e quello del tesoro. Quest'ultimo osserva che per questa provvidenza occorre ogni anno una somma veramente rilevante; è evidente che il Ministero del tesoro si riferisce ad una somma esagerata, forse al doppio di quella che sarebbe in realtà. La verità è che — o tanto o poco — l'onere finanziario c'è. E quindi, se noi presentassimo un emendamento relativo allo stato economico del personale non di ruolo, il provvedimento dovrebbe tornare alla Commissione finanze e tesoro, per trovare, a norma della Costituzione, i fondi per questo stanziamento. Si prospetta, dunque, questo problema: dobbiamo emendare il disegno di legge a proposito del trattamento economico, rinviandone l'approvazione di uno o due mesi? Al punto in cui siamo, questo non è opportuno. Dobbiamo tener conto degli interessi della scuola e della categoria, una categoria che fortunatamente è organizzata in un unico sindacato. Ebbene questa categoria, nel suo ultimo congresso sindacale, discutendo proprio della questione, antepo- nendo alle proprie esigenze quelle della scuola italiana, ha manifestato il desiderio che noi tenessimo la seguente linea di condotta, e mi pare che noi possiamo accettarla: risolvere nel migliore dei modi il progetto che ora abbiamo in discussione e invitare il Ministro a presentare, quando gli sarà possibile, un provvedimento che venga ad integrare quello che

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

stiamo discutendo, per risolvere totalmente il problema anche dal punto di vista del trattamento economico. Perché con questo trattamento economico non si chiede l'impossibile. Io vorrei leggervi la disposizione che era contenuta nel primo progetto, che noi potremmo trasferire in un ordine del giorno che penso il Ministro voglia accettare. Per il trattamento economico: « A tutto il personale non di ruolo assunto a norma della presente legge spettano sei aumenti quadriennali, ciascuno in ragione di un decimo della sola retribuzione, sempre che durante i quattro anni abbia prestato ininterrotto servizio con diritto, per ciascun anno, alla retribuzione durante le vacanze estive e con qualifica non inferiore a buono ». Per l'indennità di licenziamento: « A decorrere dal 30 settembre 1950 ai professori incaricati che abbiano almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità della sola retribuzione, escluso ogni altro assegno e indennità, anche di carovita, ecc. ».

A me pare che, approvando il disegno di legge governativo, si debba indicare la soluzione da adottare.

RESCIGNO. Ma se gli insegnanti non sono d'accordo nemmeno fra loro! La base smenfisce i dirigenti della categoria!

LOZZA. Se riuscissimo ad ottenere gli scatti di stipendio e l'indennità di licenziamento, il problema potrebbe essere completamente risolto. Però, sono d'accordo con il relatore: che se si mettessero a concorso ogni anno cattedre di ruolo, il problema verrebbe risolto anche meglio. Per questo accetto la formulazione ministeriale modificata dagli emendamenti proposti dal relatore e da quegli emendamenti che via via possiamo discutere insieme, facendo però riserva — e vorrei che il Ministro si esprimesse al riguardo — quanto al trattamento economico e all'indennità di licenziamento, che vorrei almeno rimanessero fissati in un voto della Commissione e in una promessa del Ministro della pubblica istruzione.

BERTOLÀ. Poiché questo disegno di legge va incontro a buona parte delle richieste delle categorie interessate e — meglio ancora — si preoccupa del buon funzionamento della scuola, credo che nessuno di noi sia, nella sostanza, contrario ad esso. Il nostro sforzo sarà, caso mai, diretto a portare, se possibile, alcuni perfezionamenti.

Dico subito che questo disegno di legge è quello che si suol chiamare un buon disegno di legge: risolve una situazione anomala che s'era prodotta in questi ultimi anni nella no-

stra scuola riguardo agli incarichi e alle supplenze. Ora, la distinzione diventa abbastanza netta. Si stabilisce una specie di gerarchia nell'ambito della scuola media: i vincitori di concorso (professori ordinari), gli abilitati (che potranno diventare incaricati), i semplici laureati e gli abilitati da poco tempo (che saranno i supplenti). Gerarchia stabilita anche in rapporto alle necessità della scuola: cattedre a posto fisso (riservate ai vincitori di concorso), cattedre che sono disponibili per un periodo di tempo abbastanza lungo (incarichi), cattedre libere a breve scadenza o sostituzioni di insegnanti (supplenze). Mi pare che ne risulti un sistema abbastanza organico. Ma è proprio per conservare questo sistema che io non sono d'accordo di includere in questa legge i laureati. Difatti balza evidente un argomento fondamentale: se vogliamo valorizzare il titolo dell'abilitazione, dobbiamo riconoscergli una possibilità superiore alla semplice laurea. Perciò, sono un po' diffidente verso la proposta fatta dal relatore di ridurre ad annuale l'incarico triennale, di ridurlo cioè a una specie di contratto con diritto per una sola parte alla rescissione. Bisogna stare attenti a che le proposte di miglioramenti non diventino in sostanza dei peggioramenti. Io so che in questo campo così difficile la perfezione non si trova mai, so che è difficile accontentare tutti gli insegnanti, so che il giorno in cui noi avremo stabilito con questa legge una durata triennale dell'incarico, da una parte avremo attuato una grande giustizia e da un'altra avremo fatto una piccola ingiustizia, perché in questi tre anni possono maturare delle situazioni nuove che non potranno essere facilmente risolte; ma non per questo dobbiamo lasciare le cose come stanno.

Forse potremmo studiare una possibilità di trasferimento durante i tre anni, dando alla commissione che esamina i ricorsi e che fa le nomine la facoltà di fare degli spostamenti in questo periodo di tempo; ma l'incarico deve rimanere fisso a tre anni.

Conosco le lunghe trattative, conosco cioè che ci chiedeva la categoria, ma non mi sembra che la categoria degli insegnanti chieda cose che coincidono con gli interessi della scuola; e quando non coincidono, si può rivedere la richiesta, ma non è possibile andarle incontro. Io so che gli insegnanti che chiedono di poter rimanere a tempo indeterminato, sperano di entrare nei ruoli senza concorso. So benissimo che dietro alla questione dello stato giuridico c'è quella economica; ma interessarcene oggi sarebbe l'unico sistema per mandare a monte questa legge, perché

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

sulla questione economica nascono problemi molto difficili. Sappiamo che gli insegnanti chiedono l'indennità di licenziamento, ma c'è un principio fondamentale, che è il contratto a termine, che osta.

Sulla sostanza del disegno di legge sono perfettamente d'accordo, come tutti. Credo altresì che sia possibile perfezionarlo purché questi perfezionamenti non diventino, nonostante la buona volontà di chi li propone, dei peggioramenti della legge stessa. Cosicché invece di fare il bene della scuola e della categoria si finisce per fare del male. Nei particolari esamineremo la legge articolo per articolo.

FABRIANI. Rendo omaggio anch'io all'opportunità di questo disegno di legge che viene incontro alle esigenze di moltissimi professori.

Mi rifaccio a quanto aveva osservato il collega Lozza, con cui concordo, almeno in gran parte, sull'utilità di tenere presenti i semplici laureati, mentre nell'articolo 3 questo trattamento di favore viene limitato solamente agli abilitati...

SEGNI. *Ministro della pubblica istruzione.* Agli iscritti all'albo.

FABRIANI. Ci sono situazioni particolari, determinate dall'assenza di concorsi. Abbiamo professori che hanno insegnato per molti anni ed hanno ottenuto la qualifica di lodevole servizio. Non si può dimenticare la necessità di non cristallizzare ad alcuni individui soltanto questa posizione di favore, impedendo poi a tutti quelli che avranno l'abilitazione successivamente di poter usufruire di questi benefici, perché i posti sono limitati. Coloro che hanno 5-10 anni di servizio lodevole si troverebbero in una condizione di inferiorità rispetto ai più recenti abilitati. Allora suggerirei di includere in questo disegno di legge un articolo che contempli la concessione del titolo di abilitazione anche a coloro che hanno insegnato con lodevole servizio per cinque anni. Il titolo di abilitazione, lo abbiamo dato ad altri professionisti e possiamo darlo quindi anche a costoro, purché abbiano insegnato con lodevole servizio.

Lascio da parte ogni accenno all'estensione ad esaurimento della graduatoria dei ruoli speciali transitori, ma l'esigenza fondamentale rimane quella di far rientrare in questi benefici anche quei laureati che hanno cinque anni di lodevole servizio.

RESCIGNO. A me pare che esorbitiamo dai limiti di questo disegno di legge, perché le proposte che si riferiscono al trattamento economico, che si desidererebbe contemplare

insieme con il trattamento giuridico, non rientrano in questo disegno di legge.

I desideri delle categorie sono molti, e il più delle volte sono contrastanti fra loro. Ogni piccolo gruppo della categoria pensa ai propri problemi ed interessi e non si preoccupa dei problemi e degli interessi degli altri.

I laureati con cinque anni di servizio aspirano ad avere l'abilitazione, aspirano all'assunzione in ruolo; tutto ciò è estraneo a questo disegno di legge, così come ne è estraneo il trattamento economico. Questo disegno di legge ha uno scopo lodevolissimo, ben limitato e preciso: quello di portare un po' d'ordine nella materia del conferimento degli incarichi e delle supplenze, perché dal 1943-44, in materia di conferimento di incarichi e supplenze, c'è stata molta confusione. Si è passati, attraverso gli anni, dal conferimento della nomina da parte dei capi d'istituto al conferimento da parte dei provveditori e poi da parte del Ministero: criteri di valutazione, quindi, che sono cambiati ogni anno. Ora, questo disegno di legge non fa che sistemare in gran parte quello che avviene in pratica. Per talune parti cerca di modificare, e di modificare in meglio. Essò, quindi, è un disegno di legge che va esaminato soprattutto nei dettagli, articolo per articolo. Vedremo così come questi articoli possano essere meglio redatti.

Bisogna riconoscere che alcuni punti sono risolti, e sono i punti cruciali, i punti nevralgici.

Si è discusso a lungo, per molti anni, sul carattere dell'incarico e sul carattere della supplenza. Ora, la prima cosa che stabilisce questo provvedimento è proprio questa distinzione. Il carattere distintivo lo dà la durata del conferimento. E un criterio che magari potrà essere discusso, tuttavia già mette un po' di ordine nelle idee.

Chiarisce poi quali sono i posti che si dovranno conferire per incarico, quali per supplenza. Ed anche questo è un buon passo in avanti.

Vi è poi la parte che riguarda gli insegnanti. Come tutte le nostre leggi, i due terzi di questo disegno sono riservati agli « obblighi » ed ai « doveri » degli insegnanti: incompatibilità, note di qualifica, disciplina ed altre cose del genere. E questo dopo appena 3 o 4 articoli che riguardano i diritti. E tutto ciò non è neanche originale, perché non è che una copia di ciò che vige per gli insegnanti di ruolo.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi e i ricorsi degli interessati, mi sembra che il di-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

segno di legge sia alquanto lacunoso, perché riserva, come sempre, al Ministero lo stabilire i criteri, salvo la conferma della graduatoria da parte di una commissione nella quale ci sono i rappresentanti della categoria. Per questa parte, quindi, il provvedimento non fa che sanzionare quanto in pratica oggi avviene; il che non mi sembra ben fatto. Aggiungo che sono favorevole all'ammissione dei semplici laureati agli incarichi.

Perciò, come prima dicevo, il disegno di legge va riguardato punto per punto; comunque, bisogna rendere omaggio a chi lo ha compilato, per quelle ragioni che ho prima esposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

POLETTO, *Relatore*. L'onorevole Rescigno è riuscito a centrare ottimamente i vantaggi che, prima di tutto alla scuola e poi alla categoria interessata, vengono apportati da questo provvedimento. E giustamente l'onorevole Rescigno ci ha ammonito che non è assolutamente il caso di uscire dai limiti fissati dal provvedimento stesso, altrimenti otterremmo, come qualche volta è accaduto, uno scopo contrario a quello che si persegue, cioè di non poter attuare le norme nell'anno 1953-54.

Però, sulle questioni sollevate dall'onorevole Lozza vorrei dire brevemente il mio parere.

Per quanto riguarda il trattamento economico e l'indennità di licenziamento, io sono tanto d'accordo con l'onorevole Lozza, che avevo già preparato un ordine del giorno, che però vorrei fosse votato alla fine della discussione, anche dopo l'approvazione degli articoli, e con il quale sia fatto voto affinché da parte del Ministero della pubblica istruzione sia presentato al più presto un disegno di legge, il quale contenga disposizioni per il trattamento economico e l'indennità di licenziamento per tutti gli insegnanti non di ruolo. Mi sono limitato a questi due punti, perché la terza questione sollevata dall'onorevole Lozza, quella che riguarda gli scatti di stipendio, vorrei cercare di inserirla in questo disegno di legge, all'articolo 23 o in una delle disposizioni transitorie. Se ciò non sarà possibile, allora aggiungeremo la questione nell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la questione dei laureati, debbo dire con la massima franchezza che sono contrario. Sono d'accordo con quanto è stato sostenuto dall'onorevole Bertola e contrario all'opinione degli onorevoli Lozza, Fabriani e Rescigno. Io penso che con il sistema da loro suggerito si verrebbe a

squalificare il valore dell'abilitazione. Se vogliamo eliminare l'inconveniente, che si facciano ogni anno gli esami di abilitazione! Del resto, mi pare che ciò sia anche nelle intenzioni del Ministro.

Per il resto, i suggerimenti forniti dai vari oratori mi sembrano tutti accettabili; comunque, se ne potrà discutere in sede di articoli.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che le questioni esaminate abbiano trovato sufficiente consenso, anche nelle modifiche proposte.

Cominciamo da quel che manca nel progetto di legge: la questione economica. Essa è stata affrontata dal Ministero della pubblica istruzione, ma si sono subito presentate delle difficoltà d'indole finanziaria. Vedremo poi all'articolo 23 se sarà possibile introdurre qualche norma. Ne dubito molto, anche per il solo scatto quadriennale. C'è un onere che non sarà facile calcolare né coprire.

Informo la Commissione che è in elaborazione un progetto per l'indennità di buona uscita e spero di poterlo varare.

Comunque, nel disegno di legge in esame bisogna accantonare la questione economica -- per quanto personalmente sarei favorevole a trattarla -- perché siamo alla fine della legislatura e fermare il provvedimento significherebbe non riuscire ad approvarlo in tempo. A me pare indispensabile, nell'interesse della scuola e degli insegnanti, che esso sia perfezionato subito. Perciò ritengo inopportuno inserire delle norme che potrebbero ritardarne l'approvazione.

Per quanto riguarda la durata degli incarichi, sarei anch'io favorevole a ridurla ad un anno, naturalmente con quelle cautele indicate dal relatore.

Propongo, poi, un emendamento all'articolo 4, per cui l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione riguardante le tabelle di valutazione venga ad essere triennale anziché annuale, al fine di dare una certa stabilità anche nei criteri di valutazione ed evitare differenze di graduatoria da un anno all'altro.

L'altro punto critico è stato quello della graduatoria e dell'inclusione in essa dei semplici laureati con un certo numero di anni di insegnamento. Io sarei favorevole ad una norma transitoria per cui, fino a quando non si siano regolarizzati gli esami di abilitazione in modo più conforme alle necessità attuali, possano anche essere inseriti nelle graduatorie i laureati, in possesso naturalmente di determinati requisiti. Anche perché, limitandoci

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

ai soli abilitati, penso che con questa sola categoria non si potrebbe far fronte a tutte le necessità. I semplici laureati potrebbero essere messi in coda ed avere l'incarico soltanto in carenza di abilitati. E d'altra parte non trovo giusto tagliare la strada ai semplici laureati fra i quali possono esserci ottimi elementi. Trovo giusto che dalle graduatorie siano esclusi i laureati quando un nuovo sistema di abilitazione permetterà di fare ogni anno un esame. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda la questione dei ricorsi, sollevata dall'onorevole Rescigno, vorrei, alle sue considerazioni, aggiungerne un'altra. Allo stato attuale, l'esito favorevole di un ricorso non ha effetto neppure per l'anno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria: sarebbe necessario studiare una norma specifica per cui l'esito del ricorso valga almeno per l'anno successivo.

C'è da osservare che un certo numero di norme è applicabile anche agli insegnanti di scuole artistiche. Comunque, in sede di esame degli articoli vedremo quali perfezionamenti potranno essere apportati. Per ora, mi pare che non vi siano altre questioni generali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

MALAGUGINI. Prima di passare all'esame dei singoli articoli, desidero ricordare che, secondo accordi presi tra il Ministero, il sindacato ed alcuni colleghi che si sono particolarmente interessati alla materia, la disposizione degli articoli dovrebbe subire delle modificazioni: l'articolo 1 dovrebbe diventare 3; l'articolo 2 dovrebbe diventare 4; l'articolo 3 dovrebbe diventare 1 e l'articolo 4 dovrebbe diventare 2.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo.

POLETTO, Relatore. Sono d'accordo anche io.

PRESIDENTE. Si tratta soltanto di una questione formale, e poiché non vi sono osservazioni, procederemo alle modifiche nel corso stesso dell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 3, che diventa articolo 1:

« L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. L'iscrizione all'albo si intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al provveditore agli studi o al capo di istituto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due provincie ».

BIANCHINI LAURA. Propongo di sopprimere, al secondo comma dell'articolo, le parole: « o al capo di istituto » e, al terzo comma, di ridurre ad una sola provincia la facoltà di presentazione delle domande. Questa limitazione snellirebbe il lavoro e farebbe sì che le nomine avvenissero in tempo per il regolare inizio delle lezioni. È noto, infatti, come ogni provincia vuole attendere il risultato di un'altra, e così via.

RESCIGNO. L'inconveniente prospettato dall'onorevole Bianchini effettivamente esiste; tuttavia ad esso si può ovviare obbligando i provveditori al rispetto del termine stabilito per le nomine. Non sono d'accordo, quindi, sulla limitazione proposta. Sarebbe desiderabile, invece, aumentare il limite, ma comunque due provincie è il minimo. Questo anno è accaduto spesso che per mancanza di abilitati si sia dovuto ricorrere a semplici laureati, mentre in altre provincie, dove gli abilitati erano in abbondanza, molti di costoro sono rimasti senza incarico.

BERTOLA. Sono d'accordo sul primo emendamento, ma non sul secondo. È opinabile il numero, ma comunque credo che due provincie sia il minimo. Tengo a far notare, a questo proposito, la situazione di alcune provincie e prendo ad esempio la mia, quella di Vercelli. Moltissimi comuni della provincia di Vercelli sono più vicini a Novara, o ad altri centri di questa provincia, che non a certuni della provincia di Vercelli. Ora limitare le domande ad una sola provincia metterebbe in difficoltà gli insegnanti della provincia di Vercelli, i quali non saprebbero dove indirizzare la domanda stessa. E come è per Vercelli credo che sia anche per molte altre provincie.

POLETTO, Relatore. Mi rimetto alla Commissione. Personalmente, sono favorevole alla proposta dell'onorevole Bianchini, e cioè alla limitazione ad una sola provincia, perché gli inconvenienti a cui andremo incontro permettendo la presentazione in due provincie, o, peggio ancora, in tre, sarebbero, in tutti i modi, superiori ai vantaggi che se ne potrebbero ricavare.

Bisogna poi tener conto di quanto ha accennato il Ministro riguardo ai laureati. Poiché in molte provincie non vi è un nu-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

mero sufficiente di abilitati, resta sottinteso che in queste provincie, ove dovesse esaurirsi il numero degli abilitati, i posti resterebbero a disposizione dei semplici laureati.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo obiettivamente riconoscere che la presentazione di domande in due o più provincie porta inevitabilmente dei ritardi nell'inizio dell'insegnamento, perché molti insegnanti, prima di assumere servizio, attendono che siano pubblicate le graduatorie in tutte e due le provincie ove hanno presentato le domande. E questo fatto fa ritardare l'inizio delle lezioni anche di 15 o 20 giorni. Quindi il concorrere in due provincie reca inevitabilmente danno all'insegnamento. In ogni caso, io mi rimetto alla Commissione.

BERTOLA. Non si potrebbe precisare, volendo prendere tutte le cautele, che le domande si possono presentare in due provincie contigue?

LOZZA. Concordo per il primo emendamento. Non potrei concordare per il secondo. Penso che faremmo bene a lasciare due provincie.

CESSI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un caso: che in una provincia vi sia un numero di abilitati superiore alla disponibilità dei posti e in un'altra provincia un eccesso di disponibilità rispetto agli abilitati. Accadrebbe allora che nella prima provincia rinarrerebbero esclusi degli abilitati per mancanza di disponibilità di posti e resterebbero a spasso non avendo potuto concorrere in un'altra provincia. Indubbiamente allora si darebbe luogo ad una sperequazione, per cui io sono favorevole a lasciare la possibilità di concorrere in due provincie.

FRANCESCHINI. Non sono favorevole alla limitazione ad una sola provincia. Un po' per la ragione addotta dall'onorevole Cessi, ma anche nell'interesse dello Stato, il quale considera gli abilitati insegnanti migliori dei laureati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianchini, soppressivo delle parole: « dal capo di istituto ».

(È approvato).

LOZZA. Poiché dobbiamo affrontare la questione relativa alla sistemazione dei laureati, non sapendo come essa verrà risolta, sarei del parere di lasciare in sospeso l'esame del terzo comma e in questo senso faccio formale proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, s'intende accolta la proposta testé formulata dall'onorevole Lozza di lasciare in sospeso il terzo comma di questo articolo.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, con la modifica ora approvata.

(È approvato).

Il terzo comma dell'articolo 3, ora 1, sarà discusso e votato successivamente.

L'onorevole Fabriani ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« È concesso il titolo di abilitazione a tutti i professori che hanno insegnato per cinque anni, e tre per i reduci, con la qualifica di « lodevole ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso accettarlo. È in corso di elaborazione un provvedimento che disciplina tutta la materia dell'abilitazione.

FABRIANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4 del testo governativo, diventato articolo 2. Ne do lettura:

« Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico triennale, le graduatorie degli aspiranti sono compilate, a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, secondo le tabelle di valutazione che sono fissate con ordinanze del Ministero per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo seguente ».

BIANCHINI LAURA. Se la Commissione si orientasse a favore del sistema dell'incarico annuale confermabile, si dovrebbe sopprimere la parola: « triennale », al primo comma. Ritengo pertanto che sia necessario sospendere la discussione di questo articolo per lo meno fino a quando non avremo esaminato l'articolo 1 del disegno di legge, che diviene articolo 3.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, possiamo passare all'articolo 1, che diviene articolo 3:

Do lettura dell'articolo:

« Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico triennale in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario o transitorio vacanti;

b) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

c) posti che comportino un numero di ore d'insegnamento non inferiore a quello previsto per le corrispondenti cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

d) posti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati. Essi, fino alla scadenza del triennio, non possono ottenere un altro incarico né una delle supplenze previste dal successivo articolo 2.

Il professore incaricato che nel corso del triennio perde l'incarico per assegnazione di professore di ruolo, per soppressione o per trasformazione di posto, viene incluso nelle graduatorie della provincia in cui presta servizio, per le quali abbia fatto domanda nel termine di 15 giorni dalla notificazione della perdita dell'incarico ».

Sono stati presentati dal relatore e dall'onorevole Bianchini Laura i seguenti emendamenti:

1°) al primo comma, sopprimere la parola: « triennale »;

2°) sopprimere il secondo periodo del secondo comma;

3°) sostituire il terzo comma, con il seguente:

« L'incarico è annuale. Sono confermati per l'anno successivo i professori non di ruolo, i quali abbiano prestato nell'anno lodevole servizio, in ordine di graduatoria, nell'ambito di ogni singola classe di concorso o di ciascun insegnamento o gruppi di insegnamento conferibili per incarico e nella misura dei posti disponibili in ogni provincia per la classe di concorso o di insegnamento o gruppi di insegnamento ».

BERTOLA. Mi pare che questi emendamenti siano la distruzione della sostanza stessa della legge. Il vantaggio che la categoria dovrebbe ricavare da questo provvedimento consiste nella garanzia, per gli insegnanti, di tenere per tre anni il posto. A me

sembra che se facciamo pendere sul loro capo una spada di Damocle, nel senso che dopo il primo anno ci debba essere bisogno di una conferma, non faremo certo una bella cosa.

POLETTI, *Relatore*. Gli emendamenti che abbiamo proposto sono stati chiesti più volte insistentemente dal sindacato nazionale della scuola. Quindi, fino a prova contraria, noi dobbiamo ritenere che queste siano le richieste della categoria interessata.

Non è esatto affermare che con gli emendamenti proposti si ritorni alla situazione di prima. È vero che l'incarico è annuale, ma esso viene riconfermato per almeno altri due anni, salvo che non intervengano professori di ruolo o altri che abbiano maggiori titoli.

PIASENTI. A me pare che gli incaricati facciano un notevole passo indietro. Aderisco *toto corde* alle osservazioni del collega Bertola. Se la relazione ministeriale parla dei vantaggi derivanti appunto dal conferimento di incarichi triennali e noi aboliamo proprio questa disposizione, sottoponendo ad un ulteriore giudizio gli incaricati dopo il primo anno di insegnamento, tanto vale depernare la relazione ministeriale. Per mio conto sono favorevole a lasciare immutato l'articolo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei far presente la situazione che si sarebbe creata in qualche caso con l'incarico triennale e alla quale si vuole ovviare con gli emendamenti ora presentati. L'incarico conferito per un triennio può cessare anche dopo il primo anno o perché la classe è stata soppressa o perché è stato nominato il titolare. E allora il professore che aveva avuto l'incarico resta senza posto, essendo già stati occupati gli altri posti a disposizione degli incaricati. Naturalmente, i posti che vengono ricoperti dai titolari sono sempre i più comodi, quelli delle grandi sedi; e poiché precedentemente essi erano ricoperti dai primi della graduatoria degli abilitati, ne consegue che proprio costoro verrebbero poi a trovarsi senza posto. È chiaro, quindi, che l'inconveniente verrebbe ad essere eliminato qualora, fermo restando il principio dei tre anni, introducessimo la clausola della conferma dopo il primo anno.

LAZZATI. Trovandomi di fronte a questi emendamenti che modificano profondamente il testo, mi sorgono parecchi dubbi. Penso infatti che si renda necessario modificare ulteriormente il progetto nel senso di precisare con maggiore esattezza i diritti dei professori, in quanto la formazione della graduatoria è più che altro un atto formale.

È giusto che un concorrente con titoli maggiori abbia diritti di precedenza in un posto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

tenuto l'anno precedente da un incaricato. Però, si dovrebbe rifare ogni anno la graduatoria, immettendo in quella dell'anno prima i nuovi aspiranti.

RESCIGNO. Senza dubbio non è invidiabile la posizione di quel professore il quale dopo un anno di incarico si vede estromesso. Quale sarebbe la sua sorte?

Secondo me, la conclusione logica sarebbe la seguente: l'incarico deve durare quanto dura il tipo di scuola a cui l'incarico si riferisce, anche perché lo scopo del disegno di legge è proprio quello di tutelare la continuità didattica oltre che l'interesse del professore.

MALAGUGINI. Ritengo che la questione non sia stata sufficientemente approfondita e pertanto riterrei opportuno un rinvio della discussione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Preferirei che si continuasse la discussione, sia pure senza addivenire alla votazione.

Io ho esposto chiaramente le mie preoccupazioni per quanto riguarda l'incarico triennale e che si possono così riassumere: trovare una conciliazione fra l'interesse della scuola — che consiste nella continuità dell'insegnante — e l'interesse dei singoli professori.

La formula della conferma dopo il primo anno mi sembra la più indicata, perché essa comporta meno sacrificio da parte dei singoli e risponde di più all'interesse dell'insegnamento.

VETRONE. Noi ci preoccupiamo per quegli incaricati che potrebbero eventualmente rimanere senza posto. A me sembra che la preoccupazione potrebbe cadere se noi sopprimessimo il disposto della lettera a), tanto più che è noto che i professori — sia supplenti che incaricati — non gradiscono quelle cattedre che sono previste nell'organico, in quanto sanno che da un momento all'altro il posto può essere occupato da un titolare o da un professore dei ruoli transitori. Penso perciò che potremmo decidere proprio in questo senso.

BERTOLA. Ammiro il nostro Ministro che va alla ricerca della perfezione; tuttavia ripeto il mio pensiero che alle volte il meglio è nemico del bene. Se per risolvere dei casi-limite noi vogliamo modificare tutta la sostanza del disegno di legge, io avverto che ci inoltriamo su una strada dalla quale sarà difficile uscire.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la questione dell'incarico annuale o triennale, ho già espresso la mia convinzione. Per il resto mi rimetto alla Commissione.

Preferisco l'incarico annuale, rinnovabile, per due motivi: 1°) per non privare del posto i primi in graduatoria; 2°) per permettere il passaggio da provincia a provincia.

All'onorevole Vetrone faccio osservare che se sopprimessimo la lettera a), toglieremmo i posti migliori agli incarichi per darli alle supplenze.

PRESIDENTE. Penso che a questo punto possa mettersi in votazione la questione di principio: se l'incarico debba essere triennale o annuale.

Pongo in votazione il principio dell'incarico annuale confermabile.

(È approvato).

Fissato questo principio, possiamo riprendere in esame l'articolo 4, che diventa articolo 2.

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo direttamente alla votazione.

Vi è un emendamento dell'onorevole Bianchini Laura, che sopprime al primo comma la parola: « triennale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sempre al primo comma, il Ministro Segni propone di sostituire alle parole: « degli articoli 1 e 2 », le altre: « dell'articolo 1 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Il Ministro propone anche di inserire le parole: « per ogni triennio », dopo le parole: « le tabelle di valutazione che ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso, che risulta del seguente tenore:

« Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico le graduatorie degli aspiranti sono compilate, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanze del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo seguente ».

(È approvato).

Il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,25.